

### **Sentenza, omessa sottoscrizione da parte del giudice: conseguenze e strumenti di tutela**

*È fondata l'eccezione di nullità ex art. 161, comma 2, c.p.c. della sentenza per omessa sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata qualora risulti che, con biglietto di cancelleria, sia stato comunicato alle parti il deposito della sentenza e trasmesso il testo integrale della stessa priva di sottoscrizione del giudice e con la sola attestazione di deposito resa dell'assistente giudiziario autorizzato alla pubblicazione. Difatti, la firma del Cancelliere non "autentica" la firma del Giudice, apposta in calce alla sentenza né la sostituisce, non potendo trovare applicazione, almeno in questo caso, neppure l'art. 57, comma 2, c.p.c., che ha, comunque, la funzione di integrazione documentale degli altri "provvedimenti del giudice". E ciò anche se, dopo la proposizione dell'appello, la cancelleria abbia effettuato un'ulteriore comunicazione di pubblicazione della sentenza, questa con regolare sottoscrizione del Giudice. In conclusione, la detta accertata assenza di sottoscrizione non è sussumibile nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 161 c.p.c., non è emendabile e si traduce in una nullità assoluta senza possibilità di distinguo tra omissione imputabile a rifiuto e omissione involontaria, provocata da errore o dimenticanza. Trattandosi di inesistenza giuridica, insuscettibile di giudicato, tale radicale vizio può essere fatto valere in ogni tempo con la cosiddetta "actio nullitatis", ovvero avvalendosi dei mezzi di impugnazione (qualora ne siano rispettati i termini). In tale ultima ipotesi, il giudice, dichiarata l'inesistenza della sentenza e deve rimettere le parti nel grado in cui tale radicale vizio si è verificato (artt. 353 e 354 del c.p.c.), così consentendosi la continuazione del processo con la pronuncia di una decisione nel merito nell'ambito dello stesso.*

NDR: in argomento Cass. n. 7928 del 09.06.2000, n. 21049 del 28.09.2006, n. 500 del 20.01.1984, n. 9910 del 15.4.2021 e n. 1816 del 4.3.1999, nonché 1122/96, 1965/94, 9661/93, 8156/90, 9/77 e 610/77.

### **Tribunale di Lecce, sentenza del 8.2.2023**

*...omissis...*

L'appello proposto merita accoglimento.

In particolare, è fondata l'eccezione preliminare formulata da parte appellante relativa alla nullità ex art. 161, comma 2, c.p.c. della sentenza di prime cure per omessa sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata.

All'esito del giudizio, infatti, è risultato accertato che, con biglietto di cancelleria del 25.3.2020, sia stato comunicato alle parti il deposito della sentenza n.1448/2020 e trasmesso il testo integrale della stessa priva di sottoscrizione del giudice e con la sola attestazione di deposito del 25.03.2020 resa dell'assistente giudiziario autorizzato alla pubblicazione.

Al riguardo si osserva che, se è vero, che la firma del Cancelliere, in calce alla sentenza, segue, dal punto di vista della collocazione e sotto il profilo temporale, quella dei Giudici che, avendo preso parte alla deliberazione, la devono sottoscrivere, tuttavia l'attività del funzionario, non solo non è contestuale alla sottoscrizione del Giudice ai fini di cui all'art. 2700 c.c., ma consente esclusivamente, ai fini che qui rilevano (v. artt. 133, secondo comma, c.p.c., nonché 119 e 120, disp. att. cod. proc. civ.) di attestare il deposito nella cancelleria della sentenza, quale attività autonoma rispetto alle formalità della decisione. Essa, cioè, non "autentica" la firma del Giudice, apposta in calce alla sentenza né la sostituisce, non potendo trovare applicazione, almeno in questo caso, neppure l'art. 57, comma 2, c.p.c., che ha, comunque, la funzione di integrazione documentale degli altri "provvedimenti del giudice" (in questi termini Cassazione Civile Sent. n. 7928 del 09.06.2000). È emerso, altresì, che, solo dopo la proposizione dell'appello la cancelleria del Giudice di Pace abbia effettuato un'ulteriore comunicazione di pubblicazione della sentenza impugnata questa avente regolare sottoscrizione del Giudice di Pace.

Come già osservato con l'ordinanza dell'8.10.2020, pronunciata nella fase inibitoria, il rimedio adottato dalla cancelleria del Giudice di Pace, al fine di emendare la dimenticanza, allorché il potere decisionale del giudice investito della questione era esaurito, ha i caratteri dell'abnormità ed è inidoneo a sanare il rilevato vizio (Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 21049 del 28-09-2006).

Occorre dare atto, inoltre, che, diversamente da quanto rilevato da questo giudicante in sede cautelare, l'approfondimento della vicenda seguito all'acquisizione del fascicolo di primo grado comprensivo della sentenza avversata, porta ad escludere che l'eccepito vizio sia sussumibile nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 161 c.p.c..

Vero è, invece, che l'accertata assenza di sottoscrizione non è emendabile e si traduce in una nullità assoluta senza possibilità di distinguo tra omissione imputabile a rifiuto e omissione involontaria, provocata da errore o dimenticanza (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 500 del 20.01.1984), al punto che, secondo costante dottrina, si versa in un'ipotesi di inesistenza giuridica della sentenza.

Trattandosi di inesistenza giuridica, insuscettibile di giudicato, tale radicale vizio può essere fatto valere in ogni tempo con la cosiddetta "actio nullitatis", ovvero, come correttamente fatto nel caso che ci occupa, avvalendosi dei mezzi di impugnazione qualora ne siano rispettati i termini (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 15-04-2021, n. 9910). In tale ultima ipotesi, il giudice, dichiarata l'inesistenza della sentenza, deve rimettere le parti nel grado in cui tale radicale vizio si è verificato.

In tal senso, del resto, è l'orientamento pacifico dei Giudici di legittimità (Cassazione Civile Sent. n. 1816 del 04-03-1999; Cass., n. 1122/96; Cass., n. 1965/94; Cass., n. 9661/93; Cass., n. 8156/90; Cass., n. 9/77; Cass., n. 610/77).

Peraltro, attraverso lo strumento della impugnazione ed il rinvio al giudice "a quo", viene consentita, a differenza dell'"actio nullitatis", la continuazione del processo con la pronuncia di una decisione nel merito nell'ambito dello stesso (si veda sul punto Cass. 21049/2006 cit.: "Ne consegue che, pur in esito al giudizio di cassazione, la causa va rimessa al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza carente di sottoscrizione, a tenore degli artt. 354, primo comma, 360, n. 4, e 383, ultimo comma, c.p.c., il quale, in sede di rinvio, risulta investito del potere-dovere di riesaminare il merito della controversia senza limitarsi alla semplice rinnovazione della pronuncia. Trattasi, invero, di rinvio improprio o restitutorio giustificato dal rilievo che il giudizio di gravame, siccome definito con sentenza radicalmente nulla, deve ritenersi come non avvenuto, per cui lo stesso non va "sostituito" con altro da svolgersi avanti a diverso giudice dello stesso grado, ma va "rinnovato" dallo stesso giudice funzionalmente competente a giudicare in grado di appello sulla sentenza di primo grado").

Si osserva, infine, che le conclusioni di parte appellante sono state condivise da parte appellata in sede di memorie di replicancelliere

Ne deriva l'accoglimento dell'appello per accertata nullità della sentenza impugnata con rimessione al primo Giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 353 e 354 del c.p.c..

La peculiarità delle questioni trattate rappresenta giusta ragione per compensare tra le parti le spese di lite.

Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: dichiara la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Lecce *omissis*, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge; spese di lite compensate.

www.LaNuovaProceduraCivile.com